Pubblicato il 19/06/2023

N. <u>10377/2023</u> **REG.PROV.COLL.** N. **08594/2021 REG.RIC.**





REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 8594 del 2021, proposto da Paolo Gabrielli, rappresentato e difeso dall'avvocato Fabio Padovani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Agenzia delle Entrate, Ministero dell'Economia e delle Finanze, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

Federico Dal Savio, non costituito in giudizio;

per la modifica, previa sospensione dell'efficacia, della graduatoria di merito approvata con atto n. 0173327 del 30 giugno 2021 come modificata con provvedimento n.0198385 del 22 luglio 2021, relativa al "Bando di concorso pubblico per il reclutamento di n.175 dirigenti di seconda fascia", in virtù del quale veniva approvata "la graduatoria degli idonei del "Concorso pubblico per il reclutamento di 175 dirigenti di seconda fascia", con collocazione

dell'esponente alla posizione n. 207 nonché della lettera del 25 giugno 2021 di rigetto dell'istanza di riesame del punteggio titoli presentata in data 25 maggio 2021 e ogni ulteriore atto presupposto, collegato e connesso.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Agenzia delle Entrate;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 dicembre 2022 la dott.ssa Francesca Mariani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

- 1. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate n. 2010/146687 del 29 ottobre 2010 è stata indetta una procedura di selezione pubblica per il reclutamento di 175 dirigenti di seconda fascia, da svolgersi mediante valutazione dei titoli e verifica dei requisiti e delle attitudini professionali integrata da colloquio, con riserva del 50% dei posti messi a concorso in favore dei funzionari di ruolo dell'Agenzia delle Entrate (che rispondessero ai requisiti indicati nel Bando stesso).
- 2. Il ricorrente, dipendente dell'Agenzia 2020, all'epoca del Bando ha presentato domanda di partecipazione come esterno, secondo le indicazioni prescritte dall'art. 3 del Bando.
- 3. Dopo un travagliato iter della procedura concorsuale, oggetto di plurimi ricorsi giurisdizionali, la selezione è stata riavviata e in data 8.01.2016 è stata nominata la Commissione esaminatrice, la quale nella riunione del 10.02.2016 ha fissato i criteri per la valutazione dei titoli dei candidati (verbale n. 2), poi ulteriormente specificati nella riunione del 10.05.2016 (verbale n. 39).
- 4. Terminata la fase di valutazione, i candidati sono stati convocati per il colloquio orale, che il ricorrente ha sostenuto con esito positivo.

In data 30.06.2021 è stata poi approvata la graduatoria finale della selezione, nella quale il ricorrente è risultato collocato, quale candidato idoneo non vincitore, alla posizione n. 207 con il punteggio di 72,68 (di cui 1,57 per i titoli), a distanza di 1,99 punti dall'ultima candidata collocatasi in posizione utile per la nomina a dirigente. In data 22.07.2022 la graduatoria è stata poi rettificata, per lo scorrimento di alcune posizioni, senza tuttavia mutare significativamente la collocazione del ricorrente.

- 5. Lo stesso si è pertanto rivolto al Tribunale, chiedendo l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, degli esiti della selezione e di tutti gli atti in epigrafe, lamentando, in estrema sintesi, "incoerenza e contraddittorietà con i criteri di valutazione precedentemente stabiliti" a causa della mancata valutazione, da parte della Commissione, dei titoli presentati (previamente il candidato aveva già richiesto in via amministrativa la revisione del punteggio attribuitogli per i titoli vantati, ma l'istanza non è stata esaminata in quanto era ancora pendente la procedura concorsuale).
- 6. Il ricorso è stato notificato ad un solo controinteressato, utilmente collocatosi nella graduatoria concorsuale alla posizione n. 22, con 87,13 punti, che non si è costituito in giudizio.
- 7. L'intimata Amministrazione si è costituita in data 17.09.2021 e con successiva memoria, insistendo la reiezione del gravame, ha preliminarmente eccepito il difetto di legittimazione passiva del Ministero delle Finanze, nonché l'inammissibilità del ricorso, in quanto il ricorrente: a) avrebbe testualmente richiesto al Tribunale la sola "modifica" della graduatoria, ciò che compete esclusivamente alla P.A., e non il suo annullamento; b) non avrebbe specificamente impugnato il verbale relativo alla valutazione dei suoi titoli; c) non avrebbe notificato il ricorso ad almeno un controinteressato effettivo.
- 8. Con ordinanza n. 5276 del 6.10.2021 si è preso atto della rinuncia alla istanza cautelare; con ordinanza presidenziale n. 2393 del 6.04.2022 il Tribunale ha ordinato l'integrazione del contraddittorio.

- 9. In vista della discussione nel merito della causa il ricorrente ha insistito nelle tesi esposte; alla pubblica udienza del 20.12.2022 il gravame è stato trattenuto in decisione, previo avviso ex art. 73 c.p.a..
- 10. Il ricorso è inammissibile per la mancata iniziale notificazione dello stesso ad almeno un controinteressato, secondo quanto previsto dall'art. 41, comma 2, c.p.a. (come correttamente eccepito dalla difesa, e come anche da avviso dato a verbale di udienza pubblica); il che consente al Collegio di prescindere dall'approfondimento delle ulteriori eccezioni in rito sollevate dall'Amministrazione.

Ed invero, il candidato Federico Dal Savio – individuato dal ricorrente quale unico controinteressato cui è stato notificato il ricorso introduttivo, collocatosi alla posizione n. 22 della gravata graduatoria, con 87,13 punti – alla luce degli atti versati in giudizio non appare assumere tale veste, né il ricorrente ne ha fornito la prova.

Infatti, "ferma sempre la regola sulla riconoscibilità del controinteressato in senso tecnico sulla scorta di un elemento formale (l'espressa menzione o la facile individuabilità di questi nel provvedimento impugnato) e di uno sostanziale (riconoscibilità, in capo a lui, di un interesse giuridico qualificato al mantenimento degli effetti dell'atto stesso) (cfr., per tutti, Cons. St., IV, 27 gennaio 2015 n. 360), come in altri campi anche nei concorsi a pubblici impieghi la qualità di controinteressato è connessa strettamente ai vantaggi e benefici che un dato soggetto può ritrarre dall'atto impugnato, tali da fondare la sussistenza di un interesse legittimo omologo e speculare rispetto a quello del ricorrente e che è destinato a ricevere pregiudizio dall'eventuale accoglimento del gravame di questi (arg. ex Cons, St., IV, 11 febbraio 2016 n. 594)' (Così, Cons. Stato Sez. VI Sent., 03/10/2017, n. 4606).

Va allora rilevato che il ricorrente ha lamentato la mancata valutazione di alcuni dei titoli presentati (Abilitazione, Master e ulteriori titoli accademici) indicando puntualmente che "L'esponente, per effetto dell'attribuzione dei punteggi ulteriori,

in virtù delle abilitazioni conseguite e del giusto riconoscimento di altri titoli accademici e pubblicazioni non valutate, avrebbe ottenuto complessivi 74,73 punti (3,62 titoli + 71,11 del voto orale) e si collocherebbe nella posizione n.162 della graduatoria finale".

Ne consegue che il gravame avverso la graduatoria concorsuale, ai sensi dell'art. 41 c.p.a., avrebbe dovuto essere notificato ad *almeno* uno dei candidati destinati a ricevere un pregiudizio dall'eventuale accoglimento del ricorso (dalla 162° in poi, secondo la ricostruzione dello stesso ricorrente); pregiudizio che, alla luce dei noti principi sopra richiamati, sarebbe potuto scaturire, *in primis*, dal fatto di essere sopravanzati dal ricorrente ovvero, per l'ultimo dei vincitori, dall'essere privati dell'utilità finale (il conseguimento della qualifica dirigenziale); per contro, l'unico controinteressato evocato in giudizio – ricoprendo la posizione n. 22, con 87,13 – non potrebbe in alcun caso essere pregiudicato dall'accoglimento del gravame, di talché nella fattispecie non può essere considerato un "controinteressato" (né, in ogni caso, il ricorrente ha argomentato sul punto).

A fronte di quanto detto, non persuade la breve replica proposta del ricorrente a fronte delle eccezioni sollevate dalla difesa della P.A., sostenendo che "sul punto, nulla quaestio atteso che in adempimento dell'ordinanza presidenziale del 04 aprile 2022, l'odierno ricorrente ha provveduto a chiedere ed ha ottenuto la pubblicazione per pubblici proclami di un estratto del proprio ricorso sul sito dell'Agenzia delle Entrate come attestato da quest'ultima".

La rituale instaurazione della lite, sotto il profilo del contraddittorio processuale, nel termine di decadenza previsto dall'art. 41 c.p.a., compete, infatti, esclusivamente alla parte che si rivolge al Tribunale e non può essere sanata da successive attività.

E' infatti "onere della parte che intende impugnare la graduatoria di un concorso a pubblici impieghi notificare il ricorso a tutti i controinteressati, e cioè a tutti e solo a coloro che subirebbero un pregiudizio dall'eventuale accoglimento dello stesso, donde inammissibilità ab origine d'un ricorso non notificato ad alcun

controinteressato effettivo" (ancora Cons. Stato n. 4606/2017).

11. Per quanto detto, il ricorso è inammissibile. Le spese possono essere compensate, tenuto conto della peculiarità della fattispecie.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 dicembre 2022 con l'intervento dei magistrati:

Roberta Cicchese, Presidente FF

Achille Sinatra, Consigliere

Francesca Mariani, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE Francesca Mariani IL PRESIDENTE Roberta Cicchese

IL SEGRETARIO